

Interrogativi dopo la risposta ministeriale (interpello 9/2013)

di Angelo Vitale

L'intervento ministeriale ad opera dell'interpello 9/2013 affronta due tematiche di particolare rilievo sull'ultima disposizione che rimane nel panorama per accedere ad una ridotta aliquota contributiva.

La prima riguarda i *licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time*. La seconda, non esplicita, attiene alla disciplina post-Legge Fornero sulla *conservazione dello stato di disoccupazione*.

Il primo argomento, si ricorderà, era stato già trattato dall'interpello 37/2010 con il quale il Ministero aveva chiarito che *il datore di lavoro non possa fruire dei benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova*. Sul termine giurisprudenziale di giusta causa si è parecchio discusso così come sulla condizione del diritto di precedenza nei *sei mesi precedenti* e, quindi, sulla fruibilità di benefici contributivi. Su quest'ultimo aspetto si registra l'intervento degli Ermellini, Sentenza 22.9.2010, n. 20005, i quali hanno riconosciuto il diritto al beneficio (nella fattispecie *i benefici contributivi ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 4-bis, della legge n. 223 del 1991*) allorché la riassunzione dello stesso lavoratore abbia ad oggetto qualifica o mansioni avente maggiore complessità. Anche l'Inps era intervenuta, con messaggio n. 19818/2012, indicando che *il beneficio dovrà essere riconosciuto per un numero di lavoratori corrispondenti alla differenza tra lavoratori licenziati ed assunti*. Argomenti, questi, pur parzialmente superati dall'introdotta previsione di cui all'art. 4, comma 12, 13 e 14, della l. 92/2012. Ora il Ministero chiarisce che, *se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio* e sgancia ogni precedente occupazione – delle medesime parti – affermando che *In tal caso l'agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti*. Cumulo, introdotto dalla Legge Fornero (art. 4, comma 13). Lo spartiacque comunque dovrebbe essere la data di entrata in vigore della Legge Fornero.

L'altro argomento trattato attiene alla *perdita dello stato di disoccupazione*. Il Ministero sembra far emergere una immediata applicazione della disposizione novellata dalla riforma Fornero: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i.. La disposizione invero assegna alle Regioni la deliberazione sui *criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione*. Esse, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome del 22 novembre 2012, con apposito documento riguardo le *Linee guida per una regolamentazione unitaria per l'attuazione dell'articolo 4, comma 33, lettera c) della legge 28 giugno 2012, n. 92* hanno individuato un periodo transitorio sino al 30 giugno 2013 ed hanno richiesto, per i riflessi che tale disposizione si trascina (ad es. si pensi che un solo euro determina la perdita dello stato di disoccupazione che si ripercuote anche sul sostegno al reddito), la revisione della norma ribadendo che restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente e ciò in linea quanto specificato dalla Direzione Generale politiche servizi per lavoro, con nota n. 10587 del 19 luglio 2012, per la quale le *previgenti disposizioni diventano*

efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui il medesimo articolo 4 del d.lgs. n. 181/2000 rinvia. Occorrerà, quindi, verificare in ogni regione quale sia lo stato di regolamentazione.

Angelo Vitale
ADAPT Professional Fellow